Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Giovedì 6 aprile — Numero 81

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 38; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Giovanni Irgens, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia.

Roma, 6 aprile 1922.

LEGGI E DECRETI

Il numero 388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848, che aumentava di L. 500,000 da anticiparsi dalla Massa del corpo, lo stanziamento per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, fissato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 644.

Art. 2.

Il maggiore stanziamento, di cui al precedente arti-

colo, è aumentato da lire 500.000 a lire 1.500.000, da anticiparsi parimenti dalla Massa del corpo, fermo restando le norme e condizioni pel rimborso stabilito dalla legge 22 giugno 1913, n. 644.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di Massa della R. guardia di finanza le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 307 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III assumono rispettivamente la denominazione di Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 2.

Le sedi di Catanzaro e di Cosenza della sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari a favore dei danneggiati dai terremoti degli anni 1905 e 1907 saranno amministrate rispettivamente dagli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza.

Art. 3.

Il patrimonio della sezione temporanea, ultimata la concessione dei mutui in corso ed eseguito l'accantonamento di una somma corrispondente all'ammontare dei mutui richiesti dai danneggiati dei Comuni e delle frazioni che debbono per legge essere ricostruiti in nuova sede, sarà ripartito in eguale misura fra gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza. Tale ripartizione sarà effettuata con le norme ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura.

La somma accantonata a sensi del precedente capoverso sarà ripartita fra gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza in proporzione dell'ammontare risultante dalle domande di mutuo presentate dai danneggiati dei suddetti Comuni e frazioni di ciascuna delle provincie di Catanzaro e Cosenza. Le domande nelle quali non è determinata la somma richiesta si intendono fatte per lire diecimila.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni relative alla decadenza delle domande di mutuo stabilite con il R. decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1760, i danneggiati dai terremoti degli anni 1905 e 1907 delle provincie di Catanzaro o di Cosenza, che non avranno completato la documentazione delle domande rispettive per la concessione dei mutui di favore entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, decadranno dal diritto alla concessione stessa.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto decadranno le concessioni di mutuo fatte a favore dei danneggiati dai terremoti sopra indicati, i quali, pur avendo completato la documentazione delle rispettive domande, non si saranno resi parte diligente per la stipulazione del mutuo loro accordato.

Parimenti decadranno dal diritto al mutuo i danneggiati dei Comuni e delle frazioni che per legge debbono essere ricostruiti in nuova sede nelle provincie di Catanzaro e Cosenza, i quali entro un anno dalla data di approvazione del piano regolatore del Comune o della frazione in cui deve essere riedificata la casa distrutta non avranno completato la documentazione della propria domanda.

Art. 5.

Con decreto del ministro per l'agricoltura di concerto col ministro per l'industria e il commercio saranno stabiliti i ruoli organici del personale degli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e le norme per l'assunzione in servizio nei ruoli medesimi.

Con lo stesso decreto sarà disposto il trattamento da farsi al personale dipendente dalle sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III e dalle sedi di Catanzaro e di Cosenza della sezione temporanea, il quale, in se-

guito all'applicazione delle norme suddette, non entrasse a far parte dei ruoli organici di cui sopra.

Art. 6.

Con decreti del ministro del tesoro saranno concesse anticipazioni agli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III fino alla concorrenza di dieci milioni per ciascun Istituto. Tali anticipazioni saranno accordate, su richiesta degli Istituti stessi e previo parere favorevole del ministro per l'agricoltura, a seconda dei bisogni debitamente accertati.

Sulle somme anticipate non sarà dovuto alcun interesse allo Stato per dieci anni dalla data dell'effettuato versamento; dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sarà corrisposto l'interesse del due per cento. Dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvederà al rimborso con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 7.

I tre Istituti sono autorizzati ad esercitare il servizio di cassa.

Art. 8.

Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III sono soggetti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, sono parimenti sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio per le operazioni riguardanti i mutui ipotecari a favore dei danneggiati dal terremoto.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto-legge, nonchè a riunire e coordinare le disposizioni in esso contenute con quelle del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1018.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 358 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE d'ITALIA

Visti gli art. 10, 11, 12 e 40 della legge fondamentale per la Cirenaica, approvata con R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Visto l'ordinamento scolastico per i cittadini musulmani della Cirenaica, approvato da quel Parlamento nella seduta del 22 ottobre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istruzione per i musulmani nella Cirenaica verrà impartita nelle seguenti scuole;

1° kuttab;

2° scuole elementari;

3° scuole medie;

4° scuola superiore;

5° scuola di arti e mestieri;

6° scuola di agricoltura;

7. scuole di lavoro e di educazione femminile.

Art. 2.

Un congruo numero dei kuttab esistenti sarà trasformato in modo che la durata del corso sia di tre anni e l'insegnamento si svolga, in lingua araba, intorno alle seguenti materie:

a) apprendimento a memoria di parte del Corano;

b) principî di religione e di morale;

c) lettura, scrittura e dettato;

d) le prime nozioni dell'aritmetica;

e) nozioni varie.

Nuovi kuttab potranno essere istituiti dove se ne riconosca la opportunità.

Art.

La scuola elementare avrà la durata di tre anni e vi saranno ammessi gli alunni che abbiano superato l'esame finale del kuttab oppure uno speciale esame di ammissione.

Le materie di insegnamento saranno le seguenti:

a) arabo;

b) italiano;

c) religione e morale;

d) aritmetica e geometria elementari;

e) calligrafia;

f) nozioni varie (storia, geografia, agricoltura, igiene, ecc.).

L'insegnamento sarà tenuto in lingua italiana od araba secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge fondamentale.

Art. 4.

Oltre che nei centri indicati nel presente ordinamento potranno essere istituite scuole elementari anche in altre località nelle quali si verifichino, specialmente nei riguardi del numero degli alunni, particolari condizioni che ne rendano opportuna la istituzione.

Art. 5.

La scuola media avrà la durata di un quadriennio, e negli ultimi due anni sarà divisa in due sezioni: una per la preparazione di commercianti, contabili e funzionari indigeni; l'altra per la preparazione degli insegnanti dei kuttab.

Ad essa saranno ammessi coloro che abbiano superato l'esame finale della scuola elementare o uno speciale esame di ammissione.

Insegnamenti fondamentali della scuola sono:

a) arabo;
b) italiano;
c) diritto musulmano, logica e morale;
d) storia e geografia;
e) aritmetica e geometria;
f) scienze fisiche e naturali;
g) calligrafia e disegno;
h) computisteria;
i) pedagogia;
l) agricoltura.

Potranno poi esservi impartiti quegli insegnamenti facoltativi che venissero riconosciuti rispondenti ai bisogni della popolazione e alle finalità della scuola.

Art. 6.

La scuola superiore, della durata di almeno tre anni, avrà per iscopo di fornire un titolo di studio che permetta di condurre ad impieghi di grado elevato e di essere ammessi alle Università del Regno – salvo esami di integrazione per quelle materie che eventualmente non fossero contemplate dai relativi programmi, e che abiliti all'insegnamento nelle scuole elementari e medie.

Alla scuola superiore saranno ammessi coloro che abbiano superato l'esame della scuola media o uno speciale esame di ammissione.

Art. 7.

Saranno istituite scuole femminili di lavoro e di educazione, nelle quali l'insegnamento della lettura e della scrittura sia italiana, sia araba, sarà impartito solo alle alunne le cui famiglie ne facciano richiesta.

Art. 8.

Per le tribù nomadi dell'interno della Cirenaica saranno istituite scuole ambulanti, con programma analogo a quello dei kuttab.

Art. 9.

All'insegnamento professionale provvederà la scuola di arti e mestieri di Bengasi.

Per l'insegnamento agrario verrà istituita, in località opportuna, una scuola di agricoltura.

Art. 10.

Presso la scuola di arti e mestieri e presso la scuola di agricoltura verrà istituito un convitto, ove saranno accolti gratuitamente alunni anche di altri centri che vengano ritenuti meritevoli della concessione di un posto gratuito per frequentare così la scuola, cui il convitto è annesso, come altre scuole.

Nel convitto saranno ammessi anche alunni a pagamento.

Art. 11.

Fino a quando non sia possibile provvedere direttamente alla formazione dei maestri necessari per le scuole di cui ai numeri precedenti, saranno inviati annualmente a compiere i loro studi fuori della Cirenaica alcuni giovani scelti, mediante esame, tra coloro che ne facciano domanda.

Art. 12.

Gli assegni degli insegnamenti arabi forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuole cui saranno addetti o che a tale insegnamento vengano riconosciuti idonei, saranno uguali a quelli che percepiscono in Libia gli insegnanti italiani delle scuole dello stesso grado o di grado corrispondente, detratte le indennità coloniali.

Art. 13.

Le sedi delle scuole previste dal presente ordinamento e le condizioni per la loro istituzione sono indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella A.

Località in cui dovranno sorgere le scuole previste dall'art. 1°.

Kuttab: Bengasi — Agedabia — Soluch — Ghemines — Tocra — Regima — El Merg — Tolmeta — El Hania — Zauia El Beda — Maraua — Marsa Susa — Cirene — El Ghegab — El Gubba — Derna — Martuba — Tobruk — Burdi Sleiman (Porto Bardia).

Scuole elementari: Bengasi — Agedabia — El Merg — Cirene — Derna — Tobruk.

Scuole medie (Fdadia): Bengasi.

Scuola di arti e mestieri: Bengasi.

Scuola di agricoltura: località da designarsi.

Scuole di educazione e lavoro femminile: Bengasi — Derna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella B.

Località in cui potranno essere istituiti Kuttab, subordinatamente alla esistenza di una sufficiente popolazione scolastica.

Sidi Khalifa — el-Coefia — el-Guarscia — Aim Mara — Zavia el Faidia — el Abiar — Benina — Umm er-Rzem — el Agheila — Marsa Luec — Umm er Ahfein — Zavia el-Gasrein — Zavia el-Hammama — Zavia el-Hamez — Bsciàra

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie.
GIRARDINI.

Il numero 387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro; il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonchè i relativi regolamenti;

Riconosciuta la convenienza di istituire un Casellario centrale degli infortuni che agevoli il regolare raggiungimento dei fini della legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.

Art. 2.

Un Comitato composto del direttore generale della previdenza sociale, che lo presiede, di un delegato della Cassa nazionale infortuni e di un delegato degli altri Istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel Regno stabilirà le norme per la preparazione, la raccolta e la conservazione delle schede, sovraintenderà al funzionamento ed alla gestione del Casellario e stabilirà i contributi dovuti dagli Istituti assicuratori a norma dell'art. 5.

Art. 3.

La Cassa nazionale infortuni e tutti gli Istituti di assicurazione del Regno autorizzati a gestire le assicurazioni ai sensi delle leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro; del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e della legge 24 marzo 1921, n. 297, contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonchè dei relativi regolamenti, sono obbligati ad inviare al Casellario centrale non oltre 15 giorni dal pagamento della indennità, le schede nel modello e con i dati che verranno stabiliti dal Comitato di cui nell'art. 2.

Art. 4.

La Cassa nazionale infortuni e gli Istituti di cui all'articolo precedente avranno facoltà di rivolgersi al Casellario centrale per tutte le notizie che riterranno opportune o necessarie nella esplicazione delle loro funzioni e segnatamente quelle dirette ad accertare per ogni infortunio la eventuale esistenza di precedenti liquidazioni.

Art. 5.

Alle spese per la costituzione e per il funzionamento del Casellario centrale sarà provveduto mediante il versamento da parte della Cassa nazionale infortuni e degli Istituti di assicurazione, di un contributo che sarà stabilito, anno per anno, dal Comitato di cui all'articolo 2 in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi o contributi di assicurazione o al numero degli infortuni denunciati al Casellario.

Art. 6.

Il contributo sarà liquidato entro il mese di febbraio di ciascun anno e gli Istituti assicuratori dovranno versare l'ammontare del contributo da essi dovuto entro il mese di marzo alla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente da questa tenuto per il fondo di cui all'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Sul fondo medesimo saranno anticipate le somme occorrenti per il funzionamento del servizio fino al primo versamento di contributi da parte degli Istituti assicuratori.

Art. 7.

Il Casellario ha sede presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, (Direzione generale della previdenza) al quale però non incombe nessun onere nè di personale nè di spesa per il funzionamento del Casellario stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Varese Ligure (Genova).

SIRE!

Avendo undici sui venti consiglieri assegnati al comune di Varese Ligure, rassegnate le dimissioni, determinate dalla mancanza di coesione della compagine della maggioranza consiliare, il prefetto, per assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione comunale, dovette affidare la gestione provvisoria della civica azienda ad un suo commissario.

Non potendosi tale gestione più a lungo protrarre, e poichè urge provvedere al riordinamento dei pubblici servizi e specie al riassetto della finanza comunale, mentre, d'altra parte, non è opportuno indire le elezioni suppletive per la sostituzione dei dimissionari, giacchè in tale modo non si verrebbe a costituire una rappresentanza omogenea ed un'Amministrazione vitale, rendesi necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del commissario Regio.

Al che - sul conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza del 3 febbraio scorso - provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Varese Ligure, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Gennaro Cosentino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collegno (Torino).

SIRE!

Nell'agosto scorso, il sindaco di Collegno ed un salariato municipale vennero tratti in arresto, sotto l'imputazione di organizzazione di bande armate. Successivamente - avendo l'autorità di pubblica sicurezza scoperto, nascoste in due tombe del cimitero, una notevole quantità di armi e di esplosivi - anche l'assessore per l'igiene ed un necroforo vennero denunziati all'autorità giudiziaria.

Poichè tali gravi fatti hanno scosso ogni fiducia della popolazione nell'Amministrazione comunale, si rende indispensabile per motivi di ordine pubblico, far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 febbraio scorso, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collegno, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Baldassarre Baldassarri, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cascina (Pisa).

Sire!

L'Amministrazione del comune di Cascina si rilevò, sin dai primi suoi atti, animata da spirito partigiano e settario, specie nell'applicazione delle tasse ed imposte comunali.

Un'inchiesta disposta dal prefetto in seguito a numerosi reclami ha posto in luce, a carico degli amministratori, irregolarità ed abusi di tale gravità, da renderne necessaria la denunzia all'autorità giudiziaria.

Sono state eseguite spese non autorizzate dal bilancio; per altre sono stati ecceduti arbitrariamente gli stanziamenti, e, nella liquidazione dei mandati, si è proceduto in maniera del tutto irregolare. Compensi ed indennità sono state pure illegalmente attribuite agli amministratori, e nella gestione dell'Annona il sin-

daco, che ne era direttore, ebbe indebito maneggio di denaro.

Contestati tali addebiti agli amministratori, questi, nelle loro controdeduzioni, non sono riusciti a scagionarsene.

E poichè d'altra parte l'azione esplicata dagli amministratori stessi, e specialmente dal sindaco, che fu anche tratto in arresto per aver preso parte ad un conflitto con alcuni avversari politici, hanno determinato nella popolazione un senso di viva e continua agitazione, che fa temere il ripetersi frequente di episodi di violenza, si rende indispensabile, oltre che per le ragioni amministrative suesposte, anche per gravi motivi di ordine pubblico, provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 ottobre u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cascina, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Grilli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Napoli, e della Camera di commercio e industria di Napoli in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1922, n. 3932;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. L'ispettore del tesoro presso il Banco di Napoli, delegato governativo.
2. Gigli comm. Eugenio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Jandoli comm. prof. Raffaele, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Elia cav. uff. Gennaro.
5. Garofali Giovanni.
6. Bertolini cav. Francesco.
7. Salvio Giammaria.

Proposti dalla Camera di commercio di Napoli.

Membri supplenti:

1. Carlino Enrico.
2. Forges Davanzati Arturo.
3. Franco Raffaele.

Proposti dalla Camera di commercio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'articolo 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Milano e della Camera di commercio e industria di Milano in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1922, n. 2932;

DECRETA:

Articolo unico:

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Raotorres cav. Gaetano, delegato governativo.
2. Giacomini comm. rag. Antonio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Barbalonga cav. Giuseppe, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Goldschmied cav. Leo.
5. Mazzucchetti cav. Enrico.
6. Montefiori Luigi.
7. Prandoni ing. Emilio.

Proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Membri supplenti:

1. Corti Giacomo.
2. Orefice Edoardo.
3. Sozzani Cesare.

Proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Reale del 10 gennaio 1922, il sig. Catalanotti Antonio, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal 1° febbraio corrente anno.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2365 — Data della ricevuta 29 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mantillo Alfonso — Titoli del debito pubblico: al portatore 18 Obbligazioni Vittorio Emanuele — capitale L. 9000 — senza cedola.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 1350 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cerabona Michele fu Adelemo — Titoli del debito pubblico: misti 2 Ammontare della rendita L. 175, consolidato 3.50 0[0 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data della ricevuta: 19 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Daddi Francesco fu Ignazio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 14 — Ammontare della rendita L. 9580, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 — Data della ricevuta: 22 luglio 1920— Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: De Laurentis Nicola fu Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 400, consolidato 5 0[0 con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2066 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Bresciani Letizia — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 70, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2065 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblioo — Intestazione della ricevuta: Bresciani Letizia — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 140, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data della ricevuta: 7 agosto 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Genova — Intestazione della ricevuta: Viviano Ferdinando fu Matteo — Titoli del debito pubblico: 3 submultipli di obbligazioni del debito redimibile 3 0[0 netto, pel capitale complessivo di L. 300, senza cedole.

Protoc. n. 52 — Pos. n. 23078 — Data: 5 maggio 1904 — Intestazione della ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1904.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Spallitta Nicola, applicato, cessa dal 7 gennaio 1921, di far parte del personale della Corte dei conti, in seguito alla sua nomina ad ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Lo stipendio di L. 4000 assegnato col R. decreto 27 maggio 1920 al segretario signor:

Giocoli dott. Nicola, già commissario di P. S. in prova, è elevato dal 16 giugno 1920 a L. 4500, pari allo stipendio che godeva nella sua precedente qualità di funzionario di P. S (la differenza di L. 500 fra gli indicati stipendi sarà assorbita dai successivi aumenti).

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 3 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 61	Dinari	—
Londra	83 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 06	Belgio	161 75
Spagna	293 84	Olanda	7 15
Berlino	6 03	Pesos oro	15 51
Vienna	0 28	Pesos carta	6 82
Praga	36 57	New York	18 92

Oro . . . . . . 365 06.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	69 68	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 55	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.